



# CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94

dell' 8 .04.2011

**OGGETTO:** *Attività di somministrazione di alimenti e bevande (Ristoranti –Bar- Pizzerie-Trattorie-Tavole calde –Birrerie –ecc.- Adeguamento normativa comunale al D.Lgs. n.59/2010.-*

L'anno duemilaundici addì otto del mese di aprile ore 10.00 in Ariano Irpino – Palazzo di Città.

Convocata a cura del Sindaco, a norma all'art.50 del D.Lgs.vo 267/2000, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Sigg.:

- DOTT. MAINIERO	ANTONIO	SINDACO
- AVV. LO CONTE	GIUSEPPE	VICE SINDACO
- ING. PRATOLA	CRESCENZO	ASSESSORE
- SIG. CASTAGNOZZI	NICOLA	“
- SIG. LEONE	LUCIANO	“
- ING. LI PIZZI	RAFFAELE	“
- RAG. D'AMATO	MANFREDI	“

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Vincenzo Lissa.

Riconosciuto legale il numero dei presenti il dott. ANTONIO MAINIERO in qualità di Sindaco - Presidente invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

*Visto il D.L.gs.vo n. 267 del 18.8.2000;*

*Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE del :*

*Responsabile del servizio Ragioneria , Dott. Generoso Ruzza, per quanto concerne la regolarità tecnica;*

**Premesso che:**

Nel corso degli ultimi anni, la materia dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande risulta profondamente mutata a seguito di una vorticoso evoluzione legislativa, dottrinarica e giurisprudenziale che, *sulla scorta peraltro delle pronunce del legislatore dell'Unione Europea*, ha mirato a liberalizzare l'avvio di tali attività;

Tali novità applicavano in concreto i principi della libertà di concorrenza economica e della libertà di fare impresa, che già per altri comparti produttivi (*attività di commercio, distribuzione di carburanti, di acconciatori ed estetisti, ecc.*) avevano progressivamente eliminato i fattori limitativi legati al "*numerus clausus*" ovvero alla distanza fra esercizi della medesima tipologia;

Da ultimo, il legislatore nazionale con il varo del Decreto Legislativo n° 59 del 26 Marzo 2010, *entrato in vigore l'8 maggio 2010*, ha recepito la c.d. "*Direttiva Servizi*", meglio conosciuta come "*Direttiva Bolkestein*", di rango comunitario, ed ha introdotto anche nella materia dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande i principi della libertà di concorrenza imprenditoriale, determinando, *di fatto*, la liberalizzazione delle aperture di bar, ristoranti, etc.;

In sostanza il legislatore, *sia comunitario che italiano*, ha inteso eliminare gli ostacoli ancora oggi presenti in questo tipo di mercato, riportando al centro dell'attenzione il cittadino, "*rectius*" il consumatore, e quindi la libertà di impresa, lo sviluppo occupazionale, il contenimento dei prezzi, il pluralismo delle attività economiche a scapito della tutela di interessi corporativi e di quelli prettamente personalistici dei gestori di tali attività, prima indirettamente, *ma di fatto*, tutelati dalla Legge n° 287/91;

L'apertura, *insomma*, di un bar o di un ristorante non deve più dipendere dalla disponibilità di autorizzazioni rilasciabili in una determinata zona del territorio secondo la programmazione comunale vigente, ma dalla qualità del servizio che si intende offrire al consumatore e dall'incrocio tra domanda e offerta;

Si sono sprecate, *inoltre e di recente*, le pronunce della magistratura amministrativa, dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, della Corte Costituzionale, del Ministero per lo Sviluppo Economico che hanno censurato politiche di programmazione dei Comuni fondate sulla fissazione di quote di mercato riferite ad ambiti territoriali predefiniti, che di fatto potrebbero provocare effetti distorsivi della concorrenza, impedendo la crescita delle imprese ed il conseguimento di economie di scala a beneficio dei consumatori;

Si avrebbe così un mercato rigido e non flessibile, come invece dovrebbe accadere in un'economia libera e non soggetta ad un'ottica dirigistica dell'ente pubblico di riferimento, in questo caso comunale;

Come sopra accennato, tutte queste valutazioni sono state fatte proprie dal Decreto Legislativo n° 59 del 26 Marzo 2010 (*cui è seguito la Circolare esplicativa del Ministero per lo Sviluppo Economico n° 3635 del 06 maggio 2010*) che, *recependo la legislazione comunitaria*, ha eliminato ogni tipo di vincolo numerico e quantitativo nell'ambito delle autorizzazioni per l'apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande prima imposti dalla Legge n° 287/91;

**Visto:**

La Legge 25 agosto 1991 n. 287 "*Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi*" stabilisce che l'apertura ed il trasferimento degli esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sia soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 dell'articolo 3;

L'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996 n. 25,

dispone testualmente "fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991 n. 287 l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai Sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, di un parametro numerico, che, assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore il più equilibrato rapporto tra esercizi e la popolazione residente e fluttuante";

che questo Comune, in materia di pubblici esercizi, ha emanato appositi provvedimenti ed, in ultimo, l'**ordinanza sindacale n. 7 del 16 febbraio 2006** di determinazione di parametri numerici, la cui impostazione tiene conto dei criteri e metodi determinati dalla legge n° 287/91 e più in particolare di quelli stabiliti dall'articolo 2, *comma 1*, della legge 25/96, fissando criteri limitativi di ordine quantitativo in tema di nuove aperture non rispondenti alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 59 del 26 marzo 2010, *pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 ed entrato in vigore l'8 maggio 2010*

che con tale provvedimento, *come modificato dalla Ordinanza Sindacale n° 19 del 05 maggio 2009, anche a seguito di incontri tecnici con le rappresentanze di categoria e le organizzazioni sindacali*, fu stabilito nelle tre zone in cui fu suddiviso il territorio comunale il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, *dal competente Servizio Attività Produttive ed a seguito di bando pubblico*, nei confronti dei soggetti istanti, una volta verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa di settore

che, *conseguentemente*, nell'ambito della programmazione periodica comunale in materia di rilascio di autorizzazioni di pubblici esercizi, erano individuate tre zone territoriali con l'**Ordinanza Sindacale n° 19 del 05 maggio 2009 e planimetria allegata al verbale Commissione pubblici esercizi n° 03 del 29 settembre 2005**

#### **A. Zona Centro storico**

Via Adinolfi, Via Albanese, Via Annunziata e vicoli, Via Anzani e vicoli (parziale), Via Barberio, Largo e vico Bevere, Rampa S. Biagio, Via Calvario, Vico Canzio, Via Capezzuti e vicoli, Via Castello e vicoli, Via Conservatorio e vicoli, Via e Rampa Covotti (parziale), Via D'Afflito, Via De Franza, Via e vico Dentice, Vico De Piano, Via De Sbramo, Piazza Duomo e vicoli, Corso Europa, Vico Figlioli, Piazza Garibaldi, Vico Grassi, Via Guardia e vicoli, Via Intonti e vicoli, Via Lapronia, Via S. Leonardo, Vico Luparella, Via e Piazzale G. Lusi, Via Mancini e vicoli, Via e Prol. Marconi, Via Nazionale (parziale), Rampa S. Paolo, Via Parzanese e vicoli, Via Passeri e vicoli, Via Perciafango, Via S. Pietro, Via Pirelli, Piazza Plebiscito, Vico Renzulli, Via e vico Riscatto, Via Roma e vico, Via Russo, Via Sebastiano, Rampa Seminario, Via Spada, Via San Stefano e vicoli, Via Tasso, Via Tranesi, Via Tribunali, Via Tucci, Via Umberto I e vicoli, Via XXV Aprile, Via Vitali e vicoli, Via Vitoli e Corso Vittorio Emanuele (parziale), Piazza Mazzini - Viale Tigli

**In tale zona sono attualmente insediati n° 24 attività di somministrazione di alimenti e bevande così suddivise:**

- **n° 07 Ristoranti (lett. A della legge n° 287/91) - n° 16 Bar (lett. B della legge n° 287/91)**

- **n° 01 attività di somministrazione di alimenti e bevande congiunta a trattenimento e svago (lett. C della legge n° 287/91)**

#### **B. Zona Periurbana: Intermedia - Cardito - Martiri - Villa Caracciolo**

Via S. Antonio, Via Fontanuova, Via Giovanni XXIII, Via Matteotti, Contrada Petrarà, Contrada Festola, Maddalena S. Pietro, Contrada Montetrecalli, Rione S. Pietro, Contrada Brecceto, Contrada Conservatorio, Contrada Loreto, Via della Maddalena, Contrada Ponnola, Contrada S. Tommaso, Via Variante, Via e Rampa Cappuccini, Rione Cappelluzzo, Via Cardito, Piazza Madonna di Fatima, Piano di Zona, Via IV Novembre, Rione Rodegher, Contrada Viggiano, Via Virgilio, Contrada Serra, Contrada Torana, Tratto intercorrente tra Casa Circondariale e Bivio S. Barbara (e. da Serra - e. da Grignano) - via

Fontanangelica, Contrada Accoli, Contrada Cannelle, Rione Martiri, Via Martiri, Martiri-Casette Asismiche, Via Villa Caracciolo, Via Vinciguerra, Via Cerreto

**In tale zona sono attualmente insediati n° 36 attività di somministrazione di alimenti e bevande così suddivisi:**

- n° 13 Ristoranti (lett. A della legge n° 287/91)

- n° 19 Bar (lett. B della legge n° 287/91)

- n° 02 attività di somministrazione di alimenti e bevande congiunta a trattenimento e svago (lett. C della legge n° 287/91)

- n° 02 bar con esclusione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (lett. D della legge n° 287/91)

### **C. Zona rurale**

Tutte le strade non ricomprese nelle zone A e B

**In tale zona sono attualmente insediati n° 20 attività di somministrazione di alimenti e bevande così suddivisi:**

- n° 12 Ristoranti (lett. A della legge n° 287/91)

- n° 08 Bar (lett. B della legge n° 287/91)

che alla data odierna risultano attivi sul territorio comunale n° 80 pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande distribuiti in maniera omogenea

*l'art 64, comma 3, del Decreto Legislativo n. 59/2010, intitolato "Somministrazione di alimenti e bevande", che così recita: "...Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione ...";*

**l'art. 85, comma 5, del Decreto Legislativo n. 59/2010, intitolato "Modifiche ed abrogazioni", che così recita: "...A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'art. 4, comma 1, e l'art. 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287..."**

### **Ritenuto che:**

In sintesi, quindi, l'art. 64 comma 3 del Decreto Legislativo n° 59/10 stabilisce che, *al massimo*, i Comuni per alcune zone del territorio possano adottare un tipo particolare di programmazione per l'apertura di bar, ristoranti, ecc.;

L'unica programmazione attualmente possibile sia quella fondata su parametri oggettivi di tutela della sostenibilità ambientale e sociale e di vivibilità di una determinata parte del territorio, salvaguardando e riqualificando zone di pregio artistico, architettonico, archeologico, nonché tutelando il diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente urbano e garantendo l'ordine pubblico e la salute pubblica sia, quindi, incompatibile con i principi sopraindicati una regolamentazione dei pubblici esercizi che preveda barriere di accesso al mercato, mediante la fissazione di parametri numerici;

con le disposizioni normative di cui sopra i Comuni **sono obbligati** ad adeguare le proprie disposizioni ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria, come recepiti nel citato Decreto Legislativo;

il territorio stesso non sia caratterizzato dalla presenza di zone di particolare pregio tali da potersi ritenere indispensabile porre limitazioni all'apertura di nuovi pubblici esercizi né che possano profilarsi quelle ragioni di sostenibilità ambientale e sociale richiamate dall'articolo 64 comma 3 del Decreto Legislativo n° 59/10 così rilevanti da rendere inopportuna la liberalizzazione di bar e ristoranti in particolari zone del territorio stesso;

gli **ottanta** pubblici esercizi attualmente operanti sono distribuiti, *come evidenziato in premessa*, in modo omogeneo sul territorio comunale;

la soppressione del numero chiuso non determinerà un aumento di pubblici esercizi tale da poter creare, *in alcune zone del territorio piuttosto che in altre*, particolari problematiche di sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità e mobilità dei residenti;

in tali ultime ipotesi, al fine di preservare i residenti nelle zone caratterizzate dalla presenza dei pubblici esercizi, sarà piuttosto necessario porre in essere una decisa azione preventiva e repressiva degli organi di vigilanza mirata ad assicurare l'osservanza degli orari di chiusura e di diffusione della musica nonché le norme vigenti in materia di rispetto dell'ordine pubblico e della salute pubblica per- tutte queste motivazioni, sia opportuno stabilire, *fino ad eventuali nuove disposizioni statali e regionali*, che l'apertura di nuovi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande non venga più subordinata in tutto il territorio comunale a parametri e criteri numerici stabiliti dal Comune, così come fissati con la su richiamate e vigenti Ordinanze Sindacali sussistenti, *inoltre*, i caratteri dell'urgenza stante la richiesta di apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti agli atti dell'Ufficio Attività Produttive, cui non risulta possibile dare risposta in attesa delle presenti ed obbligatorie indicazioni di programmazione dell'organo di indirizzo politico -amministrativo

A voti unanimi

## **DELIBERA**

**di disporre** che l'apertura di nuovi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande non sia più subordinata in tutto il territorio comunale a parametri e criteri numerici stabiliti dal Comune, *così come fissati con Ordinanza Sindacale 07 del 16 febbraio 2006 e ss.mm.ii.*, né a parametri oggettivi, *così come definiti dall'articolo 64, comma 3, del Decreto Legislativo n° 59/10;*

**di stabilire** che il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 287/91 avvenga senza limiti di numero, fermo restando:

a) *che l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, avvenga previo rilascio, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del Decreto Legislativo n° 59/2010, di autorizzazione comunale;*

b) *che il trasferimento di sede avvenga previa presentazione di DIA ad efficacia differita ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge 241/90 e ss. mm. ii;*

*e) che il trasferimento della gestione o titolarità di suddetti esercizi avvenga previa contestuale presentazione di DIA ad efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, della Legge 59/2010;*

*d) l'autorizzazione comunale decade qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a 12 mesi;*

*e) il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico - sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 64, comma 6, del Decreto Legislativo n° 59/2010;*

*f) la conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 64, comma 5, del Decreto Legislativo n° 59/2010;*

*g) il rispetto dei requisiti di accesso e di esercizio di attività commerciali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo n° 59/2010 ed articoli 11 e 92 del TULPS di cui al R.D. 18 giugno 1931, n° 773;*

**di stabilire** che il presente deliberato si applichi alle seguenti tipologie di attività: *ristoranti, bar, trattorie, tavole calde, birrerie ed esercizi similari e che in questa ultima non rientrino le attività di catering e banqueting;*

**di disporre** che dalla data del presente provvedimento si intendono revocate tutte le disposizioni comunali contrastanti;

**Di dare atto** che per quanto non previsto nella presente deliberazione si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 59/2010, alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3635 del 06 maggio 2010 ed ulteriori circolari e risoluzione ministeri;

**di disporre** la notifica al Servizio Attività produttive, all'UTC/LL.PP, alla Polizia Municipale;

**di disporre** che il Servizio Attività Produttive trasmetti la presente al competente settore della Regione Campania;

**di deliberare** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4.-

A.F.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

**IL SINDACO – PRESIDENTE**  
f.to: Antonio Mainiero

L'Assessore Anziano  
f.to: Crescenzo Pratola

Il Segretario Generale  
f.to: Vincenzo Lissa

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal ..... e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Il Funzionario Responsabile  
f.to : Francesco Tenore

---

Ariano Irpino li \_\_\_\_\_

---

per copia conforme ad uso amministrativo

Ariano Irpino, li

Il Funzionario Responsabile  
f.to: Francesco Tenore

---

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;  
 - ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, li .....

Il Funzionario Responsabile

---

---